

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 41 del 12 giugno 2018

Mare Hotels S.r.l. (con sede legale in Via Del Leone n. 65 a San Michele al Tagliamento (VE) - C.F./P.IVA: 04360390274). Progetto di ricerca di risorse idrauliche per utilizzazione geotermica riscaldamento piscina e ambienti. Comune di localizzazione: San Michele al Tagliamento (VE). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni/condizioni ambientali e raccomandazioni.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni, il progetto presentato dalla Società Mare Hotels S.r.l. che prevede la ricerca di risorse idrauliche per utilizzazione geotermica del riscaldamento di piscina e ambienti, della struttura alberghiera, sita in località Bibione nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE).

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di V.I.A., abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";

VISTA la D.G.R. n. 940/2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b) dell'Allegato IV alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Mare Hotels S.r.l., con sede legale in Via Del Leone n. 65 a San Michele al Tagliamento (VE) - C.F./P.IVA: 04360390274, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa V.I.A. con protocollo 427307 in data 12/10/2017;

VISTA la nota protocollo 475423 in data 14/11/2017, con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente

sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e dato, altresì, contestuale notizia di avvio del procedimento;

CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:

ricerca di acque sotterranee per uso geotermico in acquiferi profondi 550/600 metri con temperatura intorno ai 29°-30° e in caso di esito positivo si prevede l'emungimento di circa 7-8 l/s di acqua per l'utilizzo del calore intrinseco ai fini del riscaldamento a bassa temperatura di piscine e vasche natatorie, previo passaggio del fluido attraverso uno scambiatore di temperatura.

Il pozzo sarà ubicato frontemare, in località Bibione nel Comune di San Michele al Tagliamento, in via Leone, 65; l'area di ricerca è di proprietà della società Mare Hotels srl ed è attigua al ristorante e all'Hotel Lido che distano circa 100 metri dalla passeggiata a mare corrente lungo la parte nord dell'arenile. Dal catasto l'area di realizzazione del pozzo risulta essere nel Foglio 49 mappale 1668.

L'area di ricerca ha una superficie max di 4700 mq ed è ubicata nell'intorno del fabbricato.

L'emungimento dell'acqua è possibile mediante la realizzazione di un pozzo e la collocazione di una pompa sommersa situata nell'avampozzo. La testa del pozzo si colloca all'interno di un pozzetto di circa 1,5 metri di lato e 1 metro di profondità situato sotto il piano campagna non risultando impattante a livello visivo.

Il pozzo di emungimento verrà posizionato a una distanza superiore ai 20 metri da manufatti importanti quali l'edificio dell'Hotel, mentre si trova a circa 3 metri di distanza da una costruzione leggera formata solo dal piano terra e copertura su colonne adibita a sala colazioni e/o loggia aperta.

Il circuito di acqua proveniente dal pozzo è completamente separato da quello di ricircolo dell'acqua da riscaldare e dopo lo scambio termico a fine circuito e senza subire variazioni chimico-fisiche lo scarico avviene utilizzando il collettore previsto per lo scolo delle acque meteoriche e dell'acqua di scarico proveniente dalle apparecchiature filtranti dell'acqua delle vasche natatorie e sono quindi convogliate alla fognatura comunale.

Al termine della stagione turistica nei mesi di non utilizzo del pozzo l'acqua perduta per artesianità viene convogliata nella rete di scarico delle acque meteoriche.

Lo scarico dell'acqua emunta a fine circuito e senza subire variazioni chimico-fisiche avviene utilizzando il collettore previsto per lo scolo delle acque meteoriche e delle vasche natatorie nella fognatura comunale; nello specifico le acque reflue vengono scaricate in maniera diretta dopo lo scambio termico nello scambiatore di calore e convogliate direttamente al pozzetto collegato alla fognatura comunale, nel quale convogliano le acque di scarico dell'attività alberghiera e delle vasche natatorie, mentre la portata perduta per artesianità spontanea durante il periodo di non utilizzo del pozzo, viene convogliata nella rete di scarico delle acque meteoriche.

La tipologia dell'impianto di utilizzazione geotermica non prevede ulteriori costruzioni fuori terra, la realizzazione del pozzo e l'alloggiamento della testa del pozzo e delle relative apparecchiature avverrà in un apposito vano situato al di sotto del livello di piano campagna e anche per l'eventuale utilizzo delle tubazioni di scolo esistenti per lo scarico del fluido nella fognatura comunale non si intravede alcuna visibilità del progetto verso l'ambiente esterno.

Nel caso in cui in seguito a prove e analisi dell'intero impianto la ricerca desse esito negativo è previsto il ripristino dell'area alle condizioni antecedenti all'inizio dell'attività di terebrazione.

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 06/12/2017 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risultano pervenute osservazioni;

VISTA la documentazione integrativa acquisita al protocollo regionale 62724 in data 19/02/2018, trasmessa dal proponente in riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 17/01/2018 e formalizzata dalla Direzione Commissioni Valutazioni con nota protocollo 49432 in data 08/02/2018;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.I.A. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";

CONSIDERATO che, con nota in data 16/01/2018 - protocollo 17747, gli Uffici regionali dell'Unità Organizzativa V.I.A. hanno trasmesso all'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, presentata dalla Ditta proponente ai sensi del punto 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299 del 09/12/2015, al fine di acquisire un parere in merito;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota protocollo 44093 in data 05/02/2018 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 22/2018 in data 02/02/2018 nella quale, tra l'altro, si dichiara che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e viene raccomandato:

- di fornire, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla D.G.R. n. 2299/2014 (ora D.G.R. n. 1400/2017) completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante;
- di privilegiare un sistema di tipo chiuso di sfruttamento della risorsa geotermica restituendo in falda l'acqua emunta mediante pozzo dedicato;

PRESO ATTO che la Direzione Difesa del Suolo, nella propria relazione istruttoria richiama quanto raccomandato dalla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, nella relazione istruttoria tecnica n. 22/2018 in data 02/02/2018 (protocollo regionale 44093 del 5/2/2018), ossia che venga privilegiato un sistema di tipo chiuso di sfruttamento della risorsa geotermica restituendo in falda l'acqua emunta mediante pozzo dedicato. A tal proposito, si evidenzia che tale tipologia di recapito delle acque a fine circuito non è stata considerata nelle precedenti autorizzazioni di ricerca e di coltivazione nell'ambito del circuito geotermico del Portogruarese - Basso Tagliamento e che l'art. 31 del Piano di Tutela delle Acque (PTA) vieta lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, ammettendo la deroga a tale divieto, con autorizzazione della Provincia, a seguito di indagine preventiva e del parere di ARPAV;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, il quale, nella seduta del 09/05/2018, ha valutato che il progetto in questione, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte IIa del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte IIa del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con l'adeguamento del progetto, per il prosieguo dell'iter istruttorio alle seguenti condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni:

CONDIZIONI AMBIENTALI/PRESCRIZIONI

1. le acque emunte dovranno essere recapitate in fognatura;
2. il pozzo dovrà essere realizzato fino alla massima profondità con la posa di una colonna di PVC atossico.

RACCOMANDAZIONE

1. con riferimento alla Relazione istruttoria tecnica 22/2018 in allegato alla documentazione con n. protocollo 44093 in data 05/02/2018 da parte della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV si raccomanda: "di privilegiare un sistema di tipo chiuso di sfruttamento della risorsa geotermica restituendo in falda l'acqua emunta mediante pozzo dedicato" al fine di non immettere in ambiente superficiale acque con temperature maggiori a quelle ambientali;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale del 23/05/2018, è stato approvato il verbale della seduta del 09/05/2018;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 09/05/2018 in merito al progetto *de quo*, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte IIa del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le prescrizioni e raccomandazioni di cui alle premesse;

3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lg.s n. 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Mare Hotels S.r.l. (con sede legale in Via Del Leone n. 65 a San Michele al Tagliamento (VE) - C.F./P.IVA: 04360390274 - PEC: vittorio.drigo@ingpec.eu) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di San Michele al Tagliamento (VE), alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Litorale Veneto, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O. Geologia, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, al Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia